

TAR Sardegna - Sentenza 16/03/2004 n. 390

legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2, 30.3

Laddove il bando di gara stabiliva che l'offerta dovesse essere corredata da una cauzione provvisoria, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché da una "dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione" la garanzia di cui all'art. 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., e il disciplinare di gara, richiamato dal bando, prevedeva che "la garanzia rilasciata da un intermediario finanziario è consentita solo per la cauzione provvisoria", è legittimo il provvedimento di esclusione del concorrente che ha presentato l'impegno a costituire la garanzia definitiva da parte di intermediario finanziario.